

Messaggio

numero

6478

data

22 marzo 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 14 dicembre 2010 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica dell'art. 3 lett. f) della Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

tramite l'atto parlamentare citato i Deputati Calastri e cofirmatari propongono di modificare l'art. 3 lett. f) della Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000, al fine di estendere la gratuità del servizio reso dal Servizio Movpop agli istituti di ricerca e studio senza scopo di lucro.

In dettaglio la proposta risulta essere del seguente tenore:

Art. 3 - Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:

- f) *le tariffe per l'uso di Movpop da parte di utilizzatori esterni, ritenuta la gratuità per i Comuni, e i consorzi di Comuni e per lavori di studio e ricerca svolti senza scopo di lucro.*

A sostegno di questa modifica i Deputati affermano quanto segue:

“Il principio della partecipazione ai costi e le tariffe dovute per l'uso della banca dati Movpop non sono messi in discussione; neppure la qualità e la facilitazione di accesso ai dati. Anzi! Il principio di corresponsione per coprire i costi di gestione, secondo il quale un richiedente di una prestazione paga in base al reale servizio offerto, è da sostenere.

Ci si può invece interrogare se a tale principio devono essere sottomesse anche le richieste provenienti da chi utilizza i dati per lavori di studio o per ricerche senza scopi di lucro da parte di istituti riconosciuti. Spesso i dati servono a ricerche o studi che in ultima analisi vanno anche a beneficio dei proprietari dei dati: i Comuni. Ci si può anche chiedere se la fatturazione dei dati non possa comportare l'esclusione del Ticino da studi promossi da istituti federali che necessitano di dati Movpop. La fatturazione per i dati può infatti scoraggiare il nostro coinvolgimento, ritenuto che spesso gli istituti e i ricercatori hanno a disposizione risorse limitate”.

Avvalendoci della facoltà concessaci dall'art. 97 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, prendiamo qui di seguito posizione in merito all'iniziativa in questione.

I. PREMESSA

Mediante l'accentramento dei dati della popolazione cantonale in un'unica banca dati, le attività di elaborazione dei dati e di estrazione, qualunque sia la necessità, risultano agevolate.

Campionature di dati che concernono gli abitanti di tutto il territorio cantonale, o solo di qualche decina di Comuni, oppure selezioni per fasce di età, nazionalità, sesso ecc., si possono ottenere in tempi che fino a pochi anni fa erano decisamente inimmaginabili.

In varie regioni della Svizzera questa possibilità non è ancora attuale, in quanto non tutti i Cantoni dispongono di un sistema informativo centralizzato quale quello in servizio presso il Ticino. Il fattore "tempo", per quanto attiene alla possibilità di disporre velocemente dei dati desiderati unito alla disponibilità di un bacino importante di informazioni personali da cui attingere, è la premessa essenziale affinché l'attività di ricerca sulla popolazione possa svolgersi nel migliore dei modi e possa dare le indicazioni precise che ci si attende.

II. ELENCO ELABORAZIONI PARTICOLARI EFFETTUATE NEL 2010

Nel corso del 2010 sono state effettuate sette estrazioni particolari dalla banca dati per i seguenti scopi:

- Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana – DSAS: studio per la descrizione delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione dei giovani tra i 18 e 34 anni residenti nell'agglomerazione locarnese. Fornitura di 8'300 nominativi completi di indirizzo per un totale di 5 ore lavoro. Contributo richiesto pari a fr. 1'230.--;
- Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Zurigo: Studio "Ragazzi e ragazze con speciali bisogni di assistenza in Svizzera". Sono stati selezionati per l'occasione 16'500 nominativi completi di indirizzo per un totale di 5 ore lavoro. Contributo richiesto pari a fr. 2'050.--;
- Corpo civici pompieri di Biasca: campagna di arruolamento nuove leve presso i Comuni della Riviera. Fornitura di 1'500 nominativi completi di indirizzo per un totale di 4 ore di lavoro. Contributo richiesto pari a fr. 475.--;
- Nominativi e indirizzi classe 1955. Fornitura di 4'400 nominativi completi di indirizzo per un'ora di lavoro. Contributo richiesto pari a fr. 520.--;
- Croce Rossa Svizzera, Settore Corsi CR TI. Progetto "Io imparo, tu impari, Insieme costruiamo: Stra-Bimbi". Trasmissione documentazione a bambini di origine albanese e kossovара. Fornitura di 400 nominativi e relativi indirizzi per 3 ore lavoro. Contributo richiesto pari a fr. 280.--;
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, gruppo di ricerca "Ecosistemi in subrici", studio sul valore ricreativo del verde nella città e nella fascia periurbana. Sono stati selezionati 26'950 nominativi e relativi indirizzi di persone che abitano presso 6 Comuni della fascia del bellinzonese, per un totale di 2 ore di lavoro. Contributo richiesto pari a fr. 2'855.--;
- Consolato Onorario della Repubblica Ceca: costituzione del registro dei cittadini di origine ceca residenti nel Cantone. Consegnati 100 nominativi e relativi indirizzi per un totale di 3 ore di lavoro. Contributo richiesto fr. 250.--.

Il contributo richiesto viene calcolato in base all'effettivo volume di informazioni selezionate (fr. 0.10 per ogni nominativo) e al numero di ore lavoro sostenute (fr. 80.-- all'ora) conformemente a quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009.

Sulla base di quanto precede il Servizio Movpop ha incassato fr. 7'660.—dedicando a questa attività 23 ore.

In relazione a quest'ultimo dato rileviamo come il tempo necessario per la selezione dei dati dipende dal numero delle elaborazioni che devono essere realizzate per giungere al risultato richiesto. La selezione finale è il risultato di diverse elaborazioni: infatti i nominativi richiesti vengono sovente selezionati in base alla fascia di età, alla nazionalità, al sesso e al luogo di domicilio.

I criteri di selezione passano quindi attraverso diverse fasi che richiedono tempi tecnici non indifferenti. Il risultato finale tuttavia si riferisce esclusivamente ai dati necessari allo studio, e quindi non si riferiscono ad un potenziale stock di informazioni che necessita ancora di essere elaborato. Di conseguenza pure la corresponsione richiesta per il lavoro di elaborazione dati si riferisce esclusivamente al prodotto finale ottenuto.

Puntualizziamo, da ultimo, che le elaborazioni dei dati personali per terzi utilizzatori soggiacciono alle disposizioni di cui agli art. 32 e 37 del citato regolamento e a quanto prevede l'apposita convenzione che deve essere stipulata di volta in volta con il richiedente le informazioni.

La convenzione informa il richiedente dei dati personali sulle modalità di impiego delle informazioni, sulle modalità di estrazione e di consegna dei dati e sulla loro successiva distruzione. A dipendenza della sensibilità del lavoro svolto, viene coinvolto nella stesura della convenzione l'Incaricato cantonale della protezione dei dati personali.

III. LA RACCOLTA DEI DATI SENZA MOVPOP

Nella misura in cui il Servizio Movpop non fosse coinvolto nell'attività di fornitura di dati personali, questi andrebbero richiesti direttamente ai Comuni coinvolti nello studio.

In fondo sono questi ultimi ad essere i proprietari dei dati e, come ben evidenzia l'iniziativa, i dati che servono a ricerche o studi in ultima analisi vanno anche a loro beneficio. Lo scenario che si prospetta è il seguente:

- i Comuni dispongono, per la gestione degli archivi dei dati, di programmi informatici forniti da ditte esterne. Nel Cantone Ticino si contano sei ditte specializzate nella fornitura di soft ai Comuni. I Comuni dipendono dal loro fornitore di soft anche per quanto concerne l'estrazione di stock di dati dall'archivio. Nessuna elaborazione particolare è garantita senza l'ausilio di un supporto tecnico esterno. Tutto questo comporta l'assunzione di spese supplementari non indifferenti, ciò che verosimilmente può tradursi in una richiesta di partecipazione alle spese di elaborazione dei dati;
- ogni Comune fornisce le informazioni in tempi e in modalità differenti. Il ricercatore disporrà delle informazioni personali che gli necessitano quando buona parte di queste non saranno addirittura più attualizzate. Ma non solo: i possibili ritardi nella consegna dei dati allungano i tempi di realizzazione della ricerca scientifica con il conseguente lievitamento dei costi inizialmente preventivati;
- l'assemblaggio dei dati e la loro ulteriore elaborazione comporta tempi di lavoro non trascurabili. Frequentemente tali lavori sono attribuiti a ditte o a personale esterno, se non addirittura ad accademici, le cui prestazioni vengono remunerate in base a quanto previsto dal mercato e non come accade per il Servizio Movpop che si avvale di una normativa specifica le cui peculiarità sono stabili nel tempo.

IV. ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DATI E FATTURAZIONE PRESTAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

L'attività di elaborazione particolare per la fornitura di informazioni personali a terzi assicurata dal Servizio Movpop non è una novità nell'ambito dell'Amministrazione cantonale. Il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 3251 del 1. luglio 2009, ha proposto per l'appunto il tariffario per la fatturazione della prestazione dei funzionari dello Stato.

Per esempio, anche l'Ufficio cantonale di statistica effettua lavori di elaborazione dati e, analogamente al Servizio Movpop, chiede una partecipazione per la prestazione assicurata. Tutto questo avviene tra l'altro indipendentemente dal fatto che il richiedente sia un istituto di ricerca senza fine di lucro o un ente privato che svolge ricerche in ambito economico. Il rimborso delle spese per le attività svolte dal Servizio Movpop verso l'esterno così come quello proposto da altri uffici dell'Amministrazione cantonale si inserisce nel concetto delle Linee Direttive per il periodo 2008-2011 emanate dal Governo cantonale per una politica finanziaria equilibrata che vede tra l'altro di buon occhio il rafforzamento del principio dell'utente-pagante (cfr. pag. 118, punto 6 "*La necessità di nuove entrate*").

V. CONCLUSIONE

L'elenco di cui al capitolo II fa emergere il fatto che tutte le richieste di collaborazione con il Servizio Movpop sono state indirizzate da istituti o enti senza fine di lucro.

L'art. 32 del già menzionato regolamento definisce il profilo dell'utente terzo che può disporre delle informazioni registrate nella banca dati del movimento della popolazione.

La lett. a) del medesimo articolo prevede che la richiesta di dati personali può avvenire sulla scorta di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici. Esulano quindi da tale contesto tutti i potenziali utenti "terzi" della banca dati che in qualche modo possono nutrire per esempio degli interessi finanziari dalla collaborazione con il Servizio Movpop.

A fronte di quanto sopra esposto, appare ovvio che l'iniziativa parlamentare mira quindi alla soppressione sistematica dell'applicazione del principio di corresponsione per tutte le attività particolari a favore di enti o istituti che a norma di legge sono autorizzati a chiedere la collaborazione del Servizio Movpop.

Orbene, le tariffe applicate dal Servizio Movpop per l'attività di elaborazione e consegna dati personali non possono essere considerate eccessive, considerato anche che i costi per l'assunzione di dati personali presso i Comuni ai fini di uno studio scientifico non sarebbero inferiori a quelli generati dalla collaborazione con il Servizio Movpop.

L'utilizzo di Movpop, benché non gratuito, si traduce per il richiedente del servizio in un risparmio di risorse e non in un costo aggiuntivo, in quanto i tempi di esecuzione dell'attività e di consegna dei dati sono contenuti. Proprio per questo fattore, anche la qualità dei dati consegnati può ritenersi molto buona.

A nostro modo di vedere, il contributo medio richiesto paragonato al servizio che viene offerto non può giustificare l'esclusione del nostro Cantone dagli studi promossi da istituti di ricerca federali, come paventato nel testo dell'iniziativa parlamentare.

Inoltre, come sopra esposto, il Servizio Movpop della Sezione della popolazione non risulta essere l'unico ufficio dell'Amministrazione cantonale che richiede un contributo per la prestazione offerta a terzi.

A fronte di tale considerazione, lo stesso provvedimento che si vorrebbe applicare per il Servizio Movpop andrebbe quindi previsto anche per tutti gli altri uffici dell'Amministrazione cantonale che analogamente svolgono attività particolari a favore di

terzi. Tale evenienza andrebbe tuttavia in contrasto con le linee di principio emanate dal Governo cantonale in materia di politica finanziaria equilibrata.

Considerati:

- le risorse effettivamente allocate sull'attività di elaborazione dati a favore di terzi;
- i tempi necessari per l'esecuzione dell'attività;
- le competenze tecniche e giuridiche assicurate;
- l'entità del contributo richiesto per la prestazione effettuata;
- le disposizioni di principio emanate dal Governo cantonale in materia di politica finanziaria equilibrata,

proponiamo di respingere l'iniziativa elaborata del 14 dicembre 2010.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella